



Relazione del Segretario Generale
ai sensi dell'art. 147 *bis* del T.u.e.l.

**Controllo successivo di regolarità amministrativa
anno 2022**

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci

Il Funzionario P.O.
avv.to Veronica Malfatti

Sommario

1. Natura e disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa	3
2. Il controllo nell'anno 2022	6
3. I numeri del controllo	10
3.1 Il controllo sugli atti esecutivi e pubblicati	11
3.2 L'analisi per tipologia	16
3.2.1 Forniture e servizi	16
3.2.2 Mepa	18
3.2.3 Lavori	19
3.2.4 Incarichi	22
3.2.5 Bandi e contributi	23
4. Risultati complessivi e per tipologia	24
4.1. Forniture e servizi	26
4.2 Mepa	28
4.3 Lavori	30
4.4 Incarichi	32
4.5 Bandi e Provvedimenti di erogazione di contributi	33
5 Considerazioni finali	33
6 Gli strumenti d'intervento per il 2023: il controllo successivo sugli atti di attuazione del PNRR	34

1 Natura e disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa.

La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147 *bis* del Testo Unico degli Enti locali (d.lgs 267/2000, di seguito anche TUEL), come novellato dal D.L. 174/2012, convertito con Lg. 213/2012, con cui il legislatore ha operato un "rafforzamento" del sistema dei controlli interni, tra cui si annovera il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Quest'ultimo, per espressa previsione dell'art.147 *bis*, comma 2, del TUEL, si svolge sotto la direzione del Segretario generale e si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni che, a sua volta, alimenta e supporta il sistema di valutazione della performance.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato a verificare la legittimità (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia), la regolarità (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo) e la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa e ad innescare un sistema "virtuoso" di autocorrezione, teso ad un miglioramento prospettico e costante della qualità degli atti amministrativi, al fine di garantire ed accrescere l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa; consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela e prevenire il formarsi o il ripetersi di patologie dei provvedimenti, anche allo scopo di evitare l'instaurarsi di contenziosi.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è "intrecciato", a doppio filo, con l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Gli esiti del controllo successivo di regolarità infatti possono evidenziare disfunzioni dell'azione amministrativa (si pensi alla frammentazione degli affidamenti o alla scarsa rotazione dei contraenti) che rendono necessari interventi specifici, da introdurre anche sotto forma di nuove misure nel successivo Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge, in ogni caso, nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale. Come disegnato dal decreto, infatti, il controllo non è mai di tipo "impeditivo" (nel senso che la rilevata non conformità dell'atto non conduce all'automatica rimozione) bensì "collaborativo", concretandosi nella formulazione di raccomandazioni e pareri, che lasciano però che "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto..." siano "...adottate dall'organo amministrativo responsabile" (Delibera n. 3/2007 della Corte dei Conti Sezione regionale dell'Emilia Romagna). Il destinatario della segnalazione, in esito al controllo, rimane dunque libero e responsabile di accogliere o meno i rilievi mossi e, conseguentemente, di adottare le eventuali misure correttive ritenute necessarie. Il controllo successivo di regolarità amministrativa alimenta e supporta però, come già detto, il sistema di valutazione della performance: i risultati dello stesso infatti sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti e dei dipendenti titolari di posizione organizzativa.

A norma dell'art. 147 *bis*, comma 2, del d.lgs 267/2000, come sopra novellato, il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, sotto la direzione del Segretario Generale,

secondo principi di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. Gli atti amministrativi da sottoporre a controllo, prosegue il legislatore, devono essere scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

In attuazione di quanto sopra, il Comune di Pisa, nel 2012 si è dotato di un *Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa* (Del. G.C. n. 189 del 17.10.2012) con cui ha definito i principi generali di questo processo, che vengono poi declinati e perfezionati una volta riscontrate, nella pratica, le modalità operative ottimali per garantire efficacia a questa importante forma di controllo.

Nell'ambito di questi principi, con provvedimento annuale del Segretario generale, vengono individuate le concrete modalità attuative e definite le modalità di scelta degli atti da sottoporre a controllo. Avviata formalmente l'attività di controllo nel 2013, con varie tecniche di analisi dei provvedimenti (controllo a tappeto, controllo per argomenti, controllo per interventi complessi), dal 2014 è entrato a regime il sistema di controllo successivo a campione, da effettuare con cadenza quadrimestrale. Dal 2016 l'individuazione e l'estrazione dei provvedimenti da verificare è stata totalmente automatizzata: gli atti da analizzare vengono individuati tramite sorteggio informatico, grazie all'attivazione di una specifica funzionalità sul programma informatico di gestione documentale, basata sulla classificazione degli atti per tipologia. Ogni Direzione, al momento dell'inserimento della propria determina sul gestionale, seleziona il "*Tipo di atto*" scegliendolo da un menu a tendina, appositamente predisposto; la scelta è obbligatoria per poter proseguire l'iter sull'applicativo.

Per garantire il corretto inserimento degli atti, a integrazione delle istruzioni operative fornite dal Responsabile della Gestione Documentale, con nota del Segretario Generale prot. n. 38736 del 16 maggio 2016 è stata predisposta e inoltrata alle Direzioni una tabella esplicativa della classificazione degli atti che, con successivo provvedimento del Segretario generale Direzione 01/291 del 25 febbraio 2021, contenente le disposizioni attuative del controllo per l'anno 2021, è stata ulteriormente dettagliata per arginare i non infrequenti errori di classificazione registrati in occasione dei controlli passati. Il provvedimento del Segretario Generale Direzione 01/461 del 22/03/2022, contenente le disposizioni attuative del controllo per l'anno 2022 oggetto di esame, infine ha riportato nuovamente, in allegato, la suddetta tabella esplicativa richiamando l'attenzione alla corretta classificazione degli atti.

Come meglio sarà illustrato nel paragrafo che segue, sempre nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Segretario generale, dal 2021 la tecnica del controllo a campione mediante estrazione casuale è stata affiancata dal controllo a tappeto di tutti gli atti di acquisto di forniture e servizi, compresi quelli di acquisto su Mepa, di importo superiore a 5.000 euro e di affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro che siano stati segnalati con "*alert*" dall'istituito sistema di monitoraggio della rotazione, al fine di verificare per ciascun affidamento disposto in deroga al principio di rotazione l'esistenza di adeguata motivazione.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto solo su quelle categorie di atti (incarichi di lavoro autonomo, acquisizioni di forniture e servizi, acquisti tramite Mepa, affidamento di lavori, varianti di lavori, lavori di completamento, bandi di erogazione di contributi, provvedimenti di erogazione di contributi) ritenute meritevoli di maggiore attenzione, dato il loro maggiore riflesso sull'attività dell'Ente e sulla spendita di denaro pubblico. La percentuale di atti da esaminare, per ciascuna delle categorie sopra menzionate, è stabilita annualmente nelle disposizioni attuative annuali del Segretario generale, tenendo

conto dei risultati dei controlli degli anni precedenti e dell'eventuale intervento di modifiche normative e/o regolamentari che possano impattare in modo particolare sulla disciplina di talune delle suddette categorie di atti. Il numero di atti da controllare è generalmente aumentato per quelle categorie di atti che, avendo presentato maggiori criticità o essendo stati interessati, quanto a disciplina applicabile, da modifiche normative e/o regolamentari, rendono opportuno uno specifico monitoraggio in ordine alla risposta data dalle Direzioni alle necessità di adeguamento e di recepimento delle modifiche intervenute.

L'attività di controllo viene documentata attraverso la compilazione di una scheda riepilogativa, con campi diversi a seconda della tipologia di provvedimento controllato, che riporta l'esito del controllo ed è corredata di rilievi, raccomandazioni e osservazioni indirizzate al dirigente e al responsabile di posizione organizzativa che ha adottato l'atto controllato. Le schede sono state modificate nel tempo, per recepire le modifiche normative intervenute.

Sempre con riguardo alle modalità organizzative dei controllo, merita ricordare che con il provvedimento del Segretario Generale n.213 del 23.2.2016 - con cui furono stabilite tipologia e percentuali di atti da controllare per l'anno 2016 - è stata introdotta la possibilità di richiesta di revisione dell'esito del controllo. Si tratta di una procedura in contraddittorio, tesa ad accrescere la funzione dialettica del controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo la quale, entro 10 giorni dalla ricezione del referto del controllo con esito negativo, il soggetto che ha adottato l'atto controllato (Dirigente o Responsabile titolare di P.O) può inoltrare una richiesta motivata di revisione dell'esito del controllo al Segretario Generale, potendo anche richiedere un colloquio diretto (*audit*). Nei successivi 10 giorni dalla richiesta di revisione, il Segretario valuta la richiesta, fissa l'audit se richiesto, dispone la revisione o la conferma dell'esito.

Il controllo a campione ha carattere "oggettivo" e non "soggettivo" nel senso che interessa una determinata categoria di atti e non un particolare settore/dirigente/responsabile di posizione organizzativa dell'Ente. I dirigenti e i responsabili titolari di p.o. ne restano comunque i destinatari principali, essendo tenuti a considerare i risultati del controllo per attivare meccanismi di autocorrezione e costante miglioramento della qualità degli atti adottati, nonché ad azionare, se necessari, gli istituti di autotutela.

I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono infatti utilizzati, lo si ribadisce, ai fini della valutazione di dirigenti e titolari di posizione organizzativa nell'ambito della valutazione e misurazione della performance individuale.

2. Il controllo nell'anno 2022.

Anche nel 2022, come nel 2021, la selezione degli atti da controllare mediante estrazione casuale informatizzata, attraverso il sistema implementato sul programma di gestione documentale, è stata integrata con una nuova tecnica di campionamento, riferita solo agli atti ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016), al fine di monitorare il rispetto, all'interno dell'Ente, del principio di rotazione.

Quest'ultimo, espressamente richiamato nell'art. 36 e 63, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, è principio di diritto interno, relativo alle gare sotto soglia - strumentale a molti principi di matrice comunitaria, dall'imparzialità, alla libera concorrenza e non discriminazione - che risponde all'esigenza di assicurare il confronto concorrenziale in un settore, quello appunto delle gare sotto soglia, in cui si ritiene maggiore il rischio del consolidarsi di posizioni di rendita anticoncorrenziale, di privilegio, a favore di operatori che già sono, o sono stati, aggiudicatari di contratti da parte della stazione appaltante, impedendo che, nella successione di appalti dello stesso oggetto o commessa riconducibile allo stesso settore, la stazione appaltante, tanto nell'affidamento diretto che nelle procedure negoziate, si rivolga sempre agli stessi operatori economici.

Come chiarito da Anac nelle Linee guida n.4, il principio va inteso come il "divieto" di far partecipare, a procedure di affidamento di un contratto pubblico, il contraente uscente dall'affidamento immediatamente precedente, o l'operatore economico, seppur non affidatario, già invitato all'affidamento immediatamente precedente a quello che si intende affidare, nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categorie di opere o nello stesso settore di servizi. Nel caso dell'affidamento diretto, la rotazione degli affidamenti impone che l'appalto relativo allo stesso settore merceologico, ovvero alla stessa categorie di opere o allo stesso settore di servizi non possa essere affidato all'appaltatore, aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente o disposto negli ultimi tre anni solari. Nella procedura negoziata, il principio di rotazione degli inviti esige di cambiare la platea dei potenziali competitori nella successione degli appalti e quindi impone il divieto di invitare alla procedura, relativa allo stesso settore merceologico, ovvero alla stessa categorie di opere o allo stesso settore di servizi, il contraente uscente e l'operatore economico già invitato, che sia o non sia risultato aggiudicatario, nell'affidamento precedente o comunque disposto negli ultimi tre anni solari.

Al fine di dotare le Direzioni di mezzi efficaci per garantire il rispetto di questo principio, come sopra ricordato, sono state implementate nell'Ente due misure.

La prima è rappresentata dalla costituzione di elenchi di operatori: in adempimento di quanto previsto nel nuovo *Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti* (approvato con Deliberazione C.C. n.44 del 5 novembre 2019) con Determinazione Direzione 12/1455 del 4.12.2019 è stato istituito l'elenco degli operatori per le procedure negoziate di affidamento di lavori di importo uguale o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 ex art. 36, comma2, lett c) e di importo uguale o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 di euro ex art. 36, comma2, lett c bis.

Con Determinazione Direzione 12/1459 del 5.12.2019 è stato istituito l'elenco degli operatori per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria (SIA) di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 100.000 ex art. 36, comma 2, lett b). Questi elenchi operano automaticamente una rotazione degli inviti e degli affidamenti, escludendo dalla lista degli operatori suggeriti dal sistema, per l'invito, coloro che sono stati affidatari dell'Ente nell'ultimo triennio.

Per le procedure per le quali l'Ente non dispone di elenchi di operatori (e quindi affidamenti di lavori sino a 150.000 euro ed affidamenti di forniture e servizi sino alla soglia di rilievo comunitario - fatta eccezione per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo compreso tra 40.000 a 100.000 euro, per i quali, come sopra detto, è stato invece istituito l'elenco), come seconda misura, si sono introdotte nuove funzionalità nel programma di gestione degli appalti "*Alice suite applicativa*" attraverso le quali è possibile:

- a monte, ovvero prima di procedere all'affidamento, verificare la storia dell'operatore, ricostruendo gli inviti e le aggiudicazioni avute dallo stesso, e quindi sapere se l'operatore che si intende selezionare sia o meno idoneo a ricevere un nuovo invito o un affidamento;
- a valle, giovare di un sistema di monitoraggio della rotazione, grazie al quale, in caso di affidamento in deroga al principio di rotazione, il gestionale invia un *alert* ad un gruppo di lavoro, composto da figure di responsabilità dell'Ente, facente capo al Segretario generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

A partire dalle disposizioni attuative del controllo per l'anno 2021, di cui al provvedimento del Segretario Generale Direzione 01/291 del 25 febbraio 2021 si è stabilito che tutte le determinazioni di acquisizione di beni e servizi anche tramite mercato elettronico e/o piattaforma informatica (di importo uguale o superiore a 5.000 euro) e di affidamento di lavori (di importo uguale o superiore a 30.000 euro), segnalate con *alert* fossero automaticamente assoggettate a controllo di regolarità, lasciando il controllo a campione mediante estrazione solo per le altre categorie di atti o per i provvedimenti di affidamento di lavori servizi e forniture non "*alertati*", nel caso in cui il numero di atti, di questo tipo, segnalati con *alert* fosse inferiore rispetto alla percentuale da controllare, stabilita annualmente dal Segretario generale.

I provvedimenti segnalati con "*alert*", quindi, oltre ad essere controllati al pari di tutti gli altri atti in ordine alla corretta applicazione delle normativa nazionale e regolamentare di riferimento, alla regolarità e correttezza amministrativa ed alla loro rispondenza all'interesse pubblico, al bilanciamento dei diversi interessi coinvolti secondo criteri di imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, conflitto di interesse, codice di comportamento, sono controllati anche al fine di verificare se la disposta deroga alla rotazione sia supportata o meno da adeguata motivazione, alla luce di quanto previsto, in materia, dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC¹.

Il principio di rotazione infatti, come precisato nelle Linee Guida sopra richiamate, non ha infatti carattere assoluto, ma ammette deroghe, non escludendo la possibilità di affidare, o rivolgere l'invito, al contraente uscente, purché tale possibilità abbia carattere eccezionale e sia supportata da un onere motivazionale molto stringente. La stazione appaltante può motivare tale deroga in presenza di circostanze oggettive, quali quelle attinenti alla particolare struttura

¹ Linee Guida Anac n.4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate con delibera n.1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n.206 del 1.3.2018 e n.636 del 10.7.2019.

del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, attestabili a seguito di indagine di mercato, da cui risulti inevitabile, per assenza di alternative, il riaffido o il reinvito, e di ragioni soggettive come il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Le disposizioni attuative del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2022, di cui al già richiamato Provvedimento del Segretario generale Direzione 01/ 461 del 22/03/2022 hanno confermato questa scelta e hanno confermato la tipologia e le percentuali di atti da sottoporre a indagine a campione previste nell'analogo provvedimento emanato dal Segretario Generale per l'anno 2021.

Quest'ultimo, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, aveva incrementato la percentuale di atti da controllare all'anno precedente, in quanto categorie di atti maggiormente interessate sia dalla nuova tecnica di campionamento sopra illustrata, sia dal regime parzialmente derogatorio e di carattere temporaneo introdotto, al Codice dei contratti pubblici, prima dal "*Decreto Semplificazioni*" e poi dal "*Decreto Semplificazioni bis*". Come noto infatti, per cercare di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale e dare nuovo impulso agli investimenti, la materia degli appalti pubblici tra il 2020 e il 2021 è stata interessata da successive riforme, quali il d. Lg 16 luglio 2020, n.76, convertito nella Lg. 11 settembre 2020, n. 120 e il successivo d.Lg 31 maggio 2021, n.77 convertito nella Lg. 29 luglio 2021, n.108, che, a loro volta, si sono andate ad innestare su modifiche già apportate al regime ordinario dei contratti pubblici da altre disposizioni speciali, come il precedente "*Decreto Sblocca cantieri*". Un susseguirsi di norme tutte orientate ad accelerare l'iter di realizzazione delle opere ed a snellire le procedure per gli affidamenti sotto soglia, che hanno creato non poche difficoltà per gli operatori anche in ragione della previsione di diversi regimi intertemporali.

Più nel dettaglio, per quanto di interesse in sede di controllo di regolarità amministrativa, con il *Decreto semplificazioni* le soglie per gli affidamenti diretti sono state innalzate, per gli acquisiti di forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura (di seguito SIA) sino a 75.000 euro e per l'affidamento di lavori sino a 150.000 euro; la procedura negoziata senza bando, è stata semplificata con la previsione della previa consultazione di solo 5 operatori per gli acquisiti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 75.000 fino alle soglie di rilievo comunitario e per gli affidamenti di lavori di importo uguale o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, di 10 operatori per l'affidamento di lavori di importo uguale o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 di euro e di 15 operatori per lavori di importo uguale o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Con il *Decreto semplificazioni bis invece*, mantenuta la soglia dei 150.000 euro per gli affidamenti diretti di lavori, a decorrere dal 31 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2023, la soglia per gli acquisti diretti di beni e servizi, compresi i SIA, è stata innalzata dai 75.000 ai 139.000 euro e si è introdotto un nuovo regime semplificato per la procedura negoziata senza bando prevedendo la consultazione di solo 5 operatori per gli acquisiti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 139.000 euro fino alle soglie di rilievo comunitario e per gli affidamenti di lavori di importo uguale o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 di euro e di 10 operatori per l'affidamento

di lavori di importo uguale o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016.

Un nuovo contesto ordinamentale che ha impattato anche sulla disciplina interna all'Ente in materia di contratti pubblici, considerata la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 3, comma 3, del Regolamento comunale sui contratti che fa salva la sopravvenuta disciplina transitoria nonché l'applicazione del *tempus regit actum*, ampliando notevolmente la prospettiva del controllo successivo di regolarità amministrativa dato che la possibilità di avvalersi del temporaneo regime, parzialmente derogatorio, introdotto dai decreti *Semplificazione e Semplificazione bis* non ha comunque fatto venir meno l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di contrattualistica pubblica, di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, e quindi l'obbligo di motivare negli atti in ordine a:

- *possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente,*
- *rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare,*
- *congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,*
- *rispetto del principio di rotazione.*

Non solo, tornando alle scelte attuative disposte dal Segretario generale con il proprio provvedimento per l'anno 2022, è stato anche stabilito che per gli atti di approvazione di varianti e di affidamento di lavori complementari/supplementari, le c.d. modifiche del contratto durante il periodo di efficacia ex art. 106 del D.Lgs 50/2016, la ricerca del campione da controllare dovesse avvenire non avvalendosi del sistema di estrazione automatica implementato sul gestionale, ma attraverso una ricerca manuale per oggetto degli stessi. Questo al fine di assicurare anche questo tipo di atti, troppo spesso non classificati come tali al momento del loro caricamento sul gestionale, al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Di seguito le tipologie di atti sottoposte a indagine a campione, con la relativa percentuale, nell'anno 2022.

Tipologia di atti sottoposti a controllo a campione – anno 2021

SIGLA	CONTENUTO DELL'ATTO	% CAMPIONE
INC	conferimento di incarichi di lavoro autonomo (esclusi i SIA e i Servizi di supporto al RUP)i	10%
FO.SER-SIA	acquisizione di forniture e servizi (compresi SIA e Servizi di supporto al Rup) per importi superiori a € 5.000,00	25%
MePA	acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica	10%
LAV	affidamento di lavori di importo superiore a € 30.000,00	30%
VAR	approvazione di varianti di lavori in corso d'opera	20%
COMPLE	affidamento di lavori complementari	20%
BAN	Provvedimenti di approvazione di bandi per erogazione di contributi o benefici economici in genere	10%
CONTR	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere di importo superiore a €1.000	10%

3. I numeri del controllo.


In totale, nel 2022, le determinazioni appartenenti alle categorie scelte dal Segretario generale, ai fini del controllo, sono state complessivamente 508. Applicando la nuova tecnica di campionato definita nelle disposizioni attuative per il 2022 (di cui alla Determinazione del Segretario generale n. 461 del 22.03.2022), sono state assoggettate a controllo tutte le determinazioni di acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 5.000 euro, tutte le determinazioni di acquisizione tramite mercato elettronico o piattaforma informatica e tutte le determinazioni di affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro segnalate con *alert* dal nuovo sistema di monitoraggio della rotazione. Per le altre categorie di atti e per le categorie sopra richiamate, quando il numero di provvedimenti segnalati è risultato inferiore alla percentuale di atti da controllare stabilita dal Segretario, si è proceduto all'estrazione a campione dal programma di gestione documentale, per un totale dei provvedimenti controllati pari a n. **112**, così suddivisi:

Tipologia	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	
Incarichi	1	1	1	3
Forniture e Servizi	13	14	18	45
MePA	12	4	9	25
Lavori	5	8	9	22
Lavori di completamento	0	1	2	3
Varianti in corso d'opera	2	2	1	5
Bandi contributi	1	1	1	3
Contributi	2	2	2	6
TOTALE ATTI	36	33	43	112

Ben oltre la metà delle determinazioni esaminate (62%) ha riguardato acquisti di forniture e servizi, comprensivi di quelli sul mercato libero (FO.SER 40%) e di quelli effettuati su MePA o altra piattaforma informatica (22%).

Il 20% del totale controllato è rappresentato da determinazioni di affidamento di lavori (LAV) ed, a seguire, troviamo i provvedimenti di approvazione di varianti in corso d'opera (5%) e i provvedimenti di erogazione di contributi (5%), gli incarichi di lavoro autonomo (INC 3%), l'affidamento di lavori complementari (COMPL 3%) e infine gli atti di approvazione di bandi per l'erogazione di contributi (BAN 2%).

Tipologia delle determinazioni analizzate nel 2022



Anche nel 2022 si sono registrati i soliti errori di classificazione con riguardo sia ai Servizi di ingegneria e architettura (SIA) che, al momento del loro caricamento sul programma di gestione documentale, vengono talvolta classificati come atti di conferimento di incarichi di lavoro autonomo (INC) che alle determinazioni che dispongono Varianti di lavori in corso d'opera (VAR) o Lavori complementari/supplementari (COMPLE), troppo spesso classificate nella più ampia e generica categoria degli affidamenti di lavori e quindi, se di importo inferiore a 30.000 euro sfuggenti al controllo.

E questo nonostante che le disposizioni attuative sul controllo di regolarità amministrativa impartite per l'anno 2022, di cui al più volte richiamato provvedimento del Segretario generale n. 461 del 22.03.2022, come quelle relative all'anno 2021, avessero ribadito in modo chiaro le declaratorie delle singole categorie di atti e richiamato l'attenzione delle Direzioni sulla rilevanza, non tanto formale ma sostanziale, della corretta classificazione dei provvedimenti e sull'importanza del suo rispetto. Se per quanto attiene alla categoria degli incarichi, però, come già rilevato nella relazione 2021, il rilievo tende ad avere una portata via via sempre più ridotta, con riguardo gli atti comportanti modifiche contrattuali (varianti o lavori di completamento), al fine di assicurare il controllo anche su queste categorie di atti, le disposizioni attuative del Segretario generale sopra richiamate hanno previsto di individuare la base da cui estrarre il campione non solo attraverso la classifica degli atti come tali ma anche a seguito di una ricerca per oggetto.

3.1 Il controllo su atti esecutivi e pubblicati

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sugli atti esecutivi e pubblicati all'albo pretorio.

L'esecutività, per gli atti che comportano impegno di spesa, è conseguita al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio

finanziario, mentre la pubblicazione all'albo pretorio avviene in un momento successivo, ad opera dell'ufficio che ha inserito l'atto sul protocollo informatico. Finché l'atto non viene pubblicato, risulta visibile soltanto agli uffici che partecipano all'iter di formazione.

L'apposizione del visto di regolarità contabile è necessaria ai fini dell'esecutività dell'atto.

Nelle more della pubblicazione l'atto è comunque efficace, ma esigenze di trasparenza e di conoscibilità, anche ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni, prevedono di pubblicarlo all'albo pretorio.

Con riguardo all'esecutività si conferma il trend in miglioramento registrato negli anni passati. Infatti la distanza temporale tra la data di adozione della determina e la data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziario si è progressivamente ridotta: a fronte di un 20% di determinazioni che nel 2017 e nel 2018 avevano registrato, a questo proposito, una distanza superiore a 30 giorni (12 su 58 provvedimenti esaminati), sceso al 13% nel 2019, al 9% nel 2020, già nel 2021 la percentuale di atti divenuti esecutivi oltre 30 giorni dopo rispetto alla data di adozione era scesa a meno del 2% (solo 2 provvedimenti su 110) dato confermato nell'anno in corso (solo 2 su 112 atti). Ciò significa che, salvo rarissimi casi, i provvedimenti percorrono un iter lineare in ragione della loro correttezza e completezza.

Tipologia atto	Data determina	Esecutività	Pubblicazione
INC	29/04/2021	18/05/2022	19/05/2022
Fo.SER.	02/02/2022	02/02/2022	04/02/2022
Fo.SER.	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022
Fo.SER.	10/02/2022	14/02/2022	15/02/2022
Fo.SER.	22/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
Fo.SER.	01/03/2022	02/03/2022	17/03/2022
Fo.SER.	21/03/2022	22/03/2022	06/04/2022
Fo.SER.	10/03/2021	10/03/2022	29/03/2022
Fo.SER.	16/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
Fo.SER.	06/04/2022	12/04/2022	27/04/2022
Fo.SER.	07/04/2022	13/04/2022	13/04/2022
Fo.SER.	12/04/2022	20/04/2022	05/05/2022
Fo.SER.	15/04/2022	20/04/2022	05/05/2022
Fo.SER.	28/04/2022	07/05/2022	09/05/2022
Mepa	12/01/2022	13/01/2022	19/01/2022
Mepa	13/01/2022	14/01/2022	03/02/2022
Mepa	18/01/2022	19/01/2022	19/01/2022
Mepa	26/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Mepa	28/01/2022	01/02/2022	16/02/2022
Mepa	03/02/2022	05/02/2022	07/02/2022
Mepa	08/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
Mepa	09/02/2022	21/02/2022	21/02/2022
Mepa	01/03/2022	02/03/2022	17/03/2022
Mepa	01/03/2022	15/03/2022	18/03/2022
Mepa	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022
Mepa	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022
LAV	01/03/2022	30/03/2022	14/04/2022
LAV	28/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
LAV	08/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
LAV	28/04/2022	09/05/2022	24/05/2022
LAV	29/04/2022	29/04/2022	14/05/2022
VAR	07/02/2022	08/02/2022	10/02/2022
VAR	14/04/2022	20/04/2022	05/05/2022
BAN	24/03/2022	20/04/2022	06/05/2022
CONTR	24/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
CONTR	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
INC	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022
Fo.SER.	23/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
Fo.SER.	26/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
Fo.SER.	06/06/2022	13/06/2022	14/06/2022
Fo.SER.	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2022
Fo.SER.	09/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
Fo.SER.	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022
Fo.SER.	14/06/2022	14/06/2022	22/06/2022
Fo.SER.	23/06/2022	24/06/2022	27/06/2022
Fo.SER.	02/07/2022	13/07/2022	09/08/2022
Fo.SER.	08/07/2022	19/07/2022	19/07/2022
Fo.SER.	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022
Fo.SER.	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022
Fo.SER.	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022
Fo.SER.	29/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
MEPA	10/05/2022	16/05/2022	17/05/2022

MEPA	27/06/2022	28/07/2022	29/07/2022
MEPA	05/08/2022	23/08/2022	25/08/2022
MEPA	05/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
LAV	03/05/2022	09/05/2022	09/05/2022
LAV	04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
LAV	10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
LAV	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
LAV	28/06/2022	19/07/2022	19/07/2022
LAV	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022
LAV	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022
LAV	26/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
VAR	26/05/2022	16/06/2022	23/06/2022
VAR	08/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
COMPLE	12/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
BAN	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022
CONTR	27/06/2022	11/07/2022	05/08/2022
CONTR	25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
INC	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022
Fo.SER.	14/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
Fo.SER.	19/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
Fo.SER.	06/10/2022	15/11/2022	15/11/2022
Fo.SER.	11/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
Fo.SER.	11/10/2022	23/10/2022	24/10/2022
Fo.SER.	19/10/2022	23/10/2022	24/10/2022
Fo.SER.	19/10/2022	23/10/2022	24/10/2022
Fo.SER.	24/10/2022	28/10/2022	28/10/2022
Fo.SER.	7/11/2022	09/11/2022	10/11/2022
Fo.SER.	7/11/2022	30/12/2022	30/12/2022
Fo.SER.	10/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
Fo.SER.	11/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
Fo.SER.	14/11/2022	17/11/2022	02/12/2022
Fo.SER.	15/11/2022	16/11/2022	17/11/2022
Fo.SER.	21/11/2022	25/11/2022	25/11/2022
Fo.SER.	15/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

Fo.SER.	22/12/2022	30/12/2022	14/01/2022
Fo.SER.	29/12/2022	03/01/2023	09/01/2023
Mepa	06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
Mepa	08/09/2022	14/09/2022	03/10/2022
Mepa	15/09/2022	21/09/2022	03/10/2022
Mepa	27/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
Mepa	06/10/2022	23/10/2022	25/10/2022
Mepa	04/11/2022	08/11/2022	11/11/2022
Mepa	30/11/2022	23/12/2022	11/01/2023
Mepa	13/12/2022	16/12/2022	22/12/2022
Mepa	15/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
LAV	20/09/2023	26/09/2022	26/09/2022
LAV	06/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
LAV	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
LAV	13/12/2022	22/12/2022	22/12/2022
LAV	20/12/2022	22/12/2022	22/12/2022
LAV	22/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
LAV	23/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
LAV	27/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
LAV	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
VAR	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022
COMPLE	10/10/2022	11/10/2022	26/10/2022
COMPLE	30/12/2022	30/12/2022	04/01/2023
BAN	28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
CONTR	22/11/2022	23/11/2022	24/11/2022
CONTR	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022

Quanto alla pubblicazione delle determinazioni all'albo pretorio, si conferma quanto già rilevato in occasione della relazione 2021 ovvero che la criticità dell'invio tardivo dei provvedimenti in pubblicazione, rispetto alla data di apposizione del visto di regolarità contabile, registrata sino al 2017, risulta ormai definitivamente superata, sicuramente grazie alla accresciuta sensibilità nei Responsabili rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti.

3.2 L'analisi per tipologia.

Di seguito si riporta l'analisi delle tipologie di atti sottoposte al controllo.


3.2.1 Forniture e servizi

Il sistema di gestione documentale J-Iride, nell'anno 2022, vede caricate nella categoria *Acquisizione di Forniture e Servizi* di importo superiore a 5.000 euro n.187 determinazioni delle quali, applicando la percentuale del 25% fissata nel provvedimento annuale del Segretario generale, ne sono state controllate 45. Di esse 23 sono state controllate in quanto segnalate con *alert* nell'ambito del sistema di monitoraggio della rotazione, le altre 22 sono state selezionate mediante estrazione informatizzata sul sistema di gestione documentale. L'importo complessivo dei provvedimenti di acquisizione di beni e servizi sottoposti a controllo è risultato pari ad € 31.707.329, sui quali però incide, per 30.546.522 euro, l'impegno di spesa per l'affidamento *in house* del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. Al netto di questo, l'importo medio ammonta a circa 29.000 euro, un valore piuttosto basso.

Con riguardo alle modalità di scelta del contraente, l'acquisto di forniture e servizi è avvenuto mediante affidamento diretto "puro" nel 49% dei casi, incoraggiato dalla ormai consolidata tendenza del legislatore a snellire sempre di più le procedure sotto soglia, allargando continuamente le maglie che rendono legittimo il ricorso a questo tipo di procedura.


Il restante 51% dei contratti di acquisto di servizi e forniture è stato affidato a seguito di procedure tra loro diverse, rappresentate nel grafico che segue.

Procedura di gara utilizzata nelle determinazioni di acquisto di beni e servizi analizzate nel 2022



Il grafico che segue illustra la distribuzione dell'affidamento diretto sui tre trimestri.

Affidamento diretto utilizzato per acquisto di beni e servizi nei tre quadrimestri del 2022



3.2.2. MePA


Anche nel 2022 è stato mantenuto il controllo sugli atti di acquisto di beni o servizi effettuati tramite MePA o centrale d'acquisto – come noto, a seguito della Legge di bilancio 2019, obbligatorio solo per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro - perché la possibilità di utilizzare, sulle diverse piattaforme, modalità di acquisto diretto attribuisce al Responsabile del procedimento ampia discrezionalità in ordine alle modalità di scelta del contraente anche in questo tipo di procedure.

Nel 2022 nella categoria “MePA” sono stati inserite 132 determinine di acquisto di beni e servizi. Ne sono state controllate 25, un numero ben più alto rispetto alla percentuale prevista nelle disposizioni attuative del Segretario Generale per il 2022 (10%) perché, come stabilito nelle stesse disposizioni, sono stati assoggettati a controllo tutti gli atti segnalati con *alert*, che sono stati tutte e 25 le determinazioni. La ragione di ciò risiede nel fatto che si tratta di provvedimenti, in 24 casi su 25, di acquisto di prodotti e/o servizi di assistenza e manutenzione di applicativi software e hardware disposti ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, o ex art. 63, comma 2, lett b), n.2 perché la concorrenza è risultata assente per motivi tecnici o ex art. 63, comma 2, lett b), n.3, sul presupposto che si trattasse di prodotti e/o servizi che potevano essere forniti unicamente da un unico operatore per ragioni di tutela di diritti esclusivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'importo complessivo dei 25 contratti di affidamento tramite Mepa, è stato, iva esclusa, pari ad euro 422.651 per un importo medio di euro 16.906.

Circa le modalità di scelta del contraente, nell'anno in esame, l'acquisto di forniture e servizi tramite Mepa è avvenuto nel 72% dei casi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, o per assenza di concorrenza per motivi tecnici, ex art. 63, comma 2, lett b), n.2 (36%) o per ragioni di tutela di diritti esclusivi, e dunque ex art. 63, comma 2, lett b), n.3 (36%), trattandosi per lo più di affidamenti di manutenzione e assistenza di software già in uso nell'ente. Sul punto si tornerà in modo più diffuso nel paragrafo 4.2, dove saranno illustrati i risultati specifici del controllo rispetto a questa categoria di atti.

Nel 16% dei casi si è fatto ricorso all'affidamento diretto puro e nel restante 12% dei casi i contratti sono stati affidati a seguito di adesione a convenzione Consip.

Procedura di gara utilizzata nelle determinazioni di acquisto su Mepa analizzate nel 2022




3.2.3. Lavori

Nel 2022, sul sistema di gestione documentale J-Iride, sono risultate adottate complessivamente 72 determinazioni di affidamento di lavori di importo superiore a 30.000 euro, delle quali ne sono state controllate 22, pari al 30 %, per un importo complessivo di euro 5.834.448 ed un importo medio di euro 277.830.

Di queste 22 determinazioni, 15 sono state estratte dal programma di gestione documentale, mentre 7 sono state controllate in quanto segnalate con l'*alert* nell'ambito del sistema di monitoraggio della rotazione implementato sul programma gestionale degli appalti "*Alice suite applicativa*". Delle 15 estratte, 1 non è stata valutata perché classificata per errore in questa categoria ma non appartenente a nessuna delle categorie di atti da assoggettare a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Relativamente all'oggetto degli interventi, il quadro degli interventi emerso dal campione estratto si delinea come illustrato nel grafico che segue.


LLPP - Ripartizione delle determinazioni analizzate sulla base dell'oggetto dell'intervento anno 2022



Per quanto attiene alle modalità di affidamento dei contratti, dagli atti campionati risulta che nel 2022 si è fatto ampio ricorso all'affidamento diretto (38%), mentre nel 29% dei casi si è proceduto mediante procedura negoziata. Il 14% degli affidamenti del campione è avvenuto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett b), n.2 essendo stata ritenuta assente la concorrenza per motivi tecnici. Il 9% degli affidamenti è avvenuto nell'ambito di un precedente contratto di *global service*, nel 5% dei casi l'affidamento diretto è stato

preceduto dalla richiesta di preventivi e il 5% degli atti sono stati affidati a seguito di autorizzazione di subappalto.

Procedura di gara utilizzata nelle determinazioni di affidamento lavori analizzate nel 2022



L'esito rappresentato dal grafico era prevedibile alla luce delle modifiche apportate alle modalità di affidamento dei contratti pubblici dai decreti legge *Semplificazione* e *Semplificazione bis*, che, come noto, hanno ampliato notevolmente la facoltà del ricorso all'affidamento diretto.


Era immaginabile che le molte disposizioni "acceleratorie" in essi contenute - anche in termini di responsabilità a carico dei Rup per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e di obbligo di motivazione in ordine al principio di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della Lg 241/1990, nel caso si decida di non optare per il regime semplificato consentito dal nuovo quadro normativo - dessero un forte impulso al ricorso, laddove consentito in ragione dell'importo dei contratti, al c.d. affidamento diretto "puro".

Un esito diverso rispetto al 2021, che in quanto anno di prima applicazione dei diversi regimi intertemporali introdotti dai decreti, è stato, presumibilmente, connotato da una maggiore incertezza ad orientarsi in questo susseguirsi di previsioni legislative speciali, derogatorie del regime ordinario, che ha portato la materia degli appalti fuori dai confini del codice dei contratti pubblici e che, nella fase di prima applicazione, ha indotto gli operatori a muoversi con maggiore cautela.

Nei referti del controllo non si manca comunque di ricordare sempre che il ricorso all'affidamento diretto "puro", seppur legittimo, non esonera dall'obbligo di motivare in merito, oltre che al rispetto del principio di rotazione, anche al possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e infine alla congruità del prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione. Congruità del prezzo che, laddove non sia possibile procedere alla comparazione dei listini di mercato, o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, non potrà che essere attestata attraverso il confronto di preventivi di spesa, indicato come buona pratica da seguire comunque in ossequio al principio generale di concorrenza.

Il grafico che segue illustra la distribuzione dell'affidamento diretto sui tre trimestri.

Affidamento diretto utilizzato per lavori nei tre quadrimestri del 2022



In merito ai provvedimenti di modifica del contratto durante il periodo di efficacia sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa per quanto disposto dal Segretario Generale con provvedimento n. 461 del 22/3/2022, ovvero *provvedimenti di approvazione di varianti in corso d'opera (VAR)* e *provvedimenti di affidamento di lavori complementari* (o supplementari), si ricorda che la base del campione da cui sono stati estratti gli atti da controllare è stata individuata, da quest'anno, non solo ricercando gli atti classificati come tali dalle Direzioni sul programma di gestione documentale J-Iride, ma anche a seguito di una ricerca per oggetto. Questo per ovviare al problema, rilevato in passato, della scarsità di atti che al momento del loro caricamento sul sistema vengono classificati correttamente in queste categorie, per essere invece inseriti nella più generica e ampia categoria degli *Affidamenti di lavori*, che viene controllata solo per affidamenti di importo superiore a 30.000 euro. Siamo in presenza, invece, di atti che meritano un'attenzione particolare, in quanto ancorati a presupposti e condizioni ben delineati - dall' art. 106 del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), o dagli artt. 132 (varianti) e 57, comma 5, lett. a) (lavori complementari) del d.lgs 163/2006, per gli appalti avviati sotto l'egida del codice previgente - che richiedono, da parte dei RUP, un'istruttoria molto accurata, della quale è necessario dare adeguata motivazione nei provvedimenti con cui si dispongono. Come è noto, infatti, dietro le c.d. modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, se disposte in assenza di presupposti e condizioni rigorose, possano annidarsi carenze progettuali o affidamenti diretti non giustificati, elusivi del principio di rotazione.

Adottando questa nuova tecnica, sono stati individuati su J-Iride 12 provvedimenti di *Approvazione di varianti di lavori in corso d'opera (VAR)*, di cui ne sono stati controllati 5, e 8 provvedimenti di *Affidamento di Lavori di completamento (COMPLE)*, di cui ne sono stati controllati 3, quindi l'ambito del controllo si è, in questo modo, ampliato.

3.2.4 Incarichi

Come già evidenziato nel paragrafo 3, anche la categoria degli atti di affidamento di incarichi professionali continua a registrare il solito errore di classificazione del “*Tipo Atto*” al momento del caricamento dei provvedimenti sul sistema di gestione documentale.

Come noto appartengono a questa categoria solo i provvedimenti con cui si conferiscono incarichi di lavoro autonomo, a norma dell’art.7, comma 6, del d.lgs 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego) e del “*Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo*” (approvato con deliberazione G.C. n.81 del 31 maggio 2019) mentre i c.d. *Servizi di Ingegneria e Architettura* (c.d. SIA) sono atti di *acquisto di servizi* (Fo.SER), sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ai quali non si applica la più stringente disciplina di cui all’art 7 del d.lgs 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego).

La criticità ha una portata non solo formale, dato che i due istituti presentano profonde differenze quanto a presupposti di fatto, normativa applicabile, implicazioni contabili e obblighi di trasparenza che ne discendono. Peraltro, oltre ad essere segnalata puntualmente con i rilievi mossi dall’Ufficio del Segretario generale nei referti del controllo di volta in volta inviati al responsabile dell’atto non classificato correttamente, la problematica è stata molte volte affrontata anche con atti di portata più generale (si vedano le circolari prot. n.101419 del 10.3.2008, prot. n.38736 del 16.5.2016, prot. n.31409 dell’11.4.2017, prot. n.63712 del 25.7.2017 e prot. n.9621 del 28.01.2020) e, da ultimo, ribadita nelle disposizioni attuative del controllo di regolarità sia per il 2021 che per il 2022, ma ciò non ha impedito il suo ripresentarsi.

Delle 3 determinazioni estratte nell’ambito della categoria *Incarichi professionali* (INC), perché classificate come tali su J-iride, infatti, tutte sono risultate affidamenti di SIA che quindi dovevano essere classificati nella categoria degli *Affidamenti di forniture e servizi* (Fo.SER) soggiacendo alla relativa disciplina.

E’ però stato constatato che, per tutti e tre i provvedimenti, all’errata classificazione formale della determina, ha corrisposto un inquadramento della fattispecie corretta, con applicazione della normativa sui contratti pubblici senza confusione, come rilevata talvolta in passato, tra i due istituti giuridici. Non solo, rispetto al passato, molte determinazioni di affidamento di questi servizi di ingegneria e architettura (SIA) sono state correttamente caricate nella categoria delle acquisizioni di servizi ed infatti il numero complessivo di atti risultanti su J-Iride in questa categoria è risultato di molto inferiore rispetto agli anni passati.

Venendo all’esame dei dati relativi al 2022, sono risultate classificate su Iride nella categoria “*Incarichi*” (INC) solo 4 determinazioni e ne sono state controllate, a seguito di estrazione casuale dall’applicativo informatico, 3, almeno una per quadrimestre, che però, come appena detto, sono in realtà provvedimenti di affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura.

Rinviando al successivo paragrafo 4.4. per l’illustrazione degli esiti, merita in questa sede rilevare che negli atti in questione, che ammontano a complessivi euro 35.771, il contraente è stato scelto in un caso mediante affidamento diretto, evidentemente per l’irrisorietà dell’importo (di sole 2.500 euro), in un altro mediante affidamento diretto a seguito però di confronto di preventivi, nonostante l’importo fosse tale da consentire comunque il ricorso all’affidamento diretto “puro” e, nel terzo caso, il servizio attinente l’ingegneria e l’architettura è stato invece affidato a personale interno all’ente.

Al momento dell'estrazione degli atti da controllare non sono quindi risultati caricati sul sistema di gestione documentale in questa categoria (INC) veri e propri provvedimenti di affidamento di incarichi esterni, i c.d. incarichi di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001.

Se da un lato è pensabile che i molti vincoli e le crescenti cautele imposte dalla normativa, rispetto alla possibilità di avvalersi di questo tipo di contratti, abbiano ridotto sensibilmente il ricorso ad affidamenti di questo tipo, dall'altro, tenuto conto della loro rilevanza e dei profili di responsabilità che possano scaturire dal ricorso improprio a questo tipo di contratti, ci si ripropone di estendere anche a questa categoria di atti la tecnica della ricerca per oggetto al fine di cercare di assicurare al controllo successivo di regolarità amministrativa anche gli incarichi di lavoro autonomo, ove ve ne siano, adottati dai Dirigenti e che non vengono invece rilevati dalla procedura a causa dell'errata classificazione.

3.2.5 Bandi e Contributi

Bandi per la concessione di contributi e altri benefici economici

Sono stati caricati sull'applicativo, in questa categoria, complessivamente 18 provvedimenti, ne sono stati estratti 3 dei quali però uno è risultato un bando di natura diversa (relativo al rilascio di nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo e non all'erogazione di benefici economici). I 2 bandi analizzati erano entrambi diretti al settore sport

Provvedimenti di erogazione/concessione contributi

Questo controllo, come precisato sopra, riguarda i provvedimenti "finali", di erogazione/concessione dei contributi.

Nel 2022 63 determinazioni sono state inserite sul protocollo informatico come "*Provvedimenti assegnazione contributi*" e ne sono state controllate 6. Due di esse però riguardano solo l'approvazione della graduatorie degli aventi diritti a *bonus* sociali, nello specifico bonus Tari e bonus Utenze Luce e gas.

Gli altri 4 provvedimenti di erogazione, per complessive euro 285.592, sono stati ripartiti tra sostegno alle famiglie, e sport.

4. Risultati complessivi e per tipologia.

Come già detto, l'attività di verifica ha riguardato **112** provvedimenti in totale.

I risultati complessivi dei controlli, rappresentati in percentuale nel grafico che segue, sono i seguenti:


72 esiti positivi

33 esiti positivi con rilievi

6 esiti negativi


1 provvedimento non valutato.

Esito controlli regolarità amministrativa 2022




distribuiti sui tre quadrimestri come segue:

Distribuzione esito controlli nei tre quadrimestri del 2022



Di seguito la distribuzione degli esiti per tipologia, rinviando ai paragrafi che seguono le opportune considerazioni in merito ad ogni singola categoria di atti.


Distribuzione esito controlli per tipologia di determinazioni nell'anno 2022



4.1. Forniture e servizi

In questa categoria, nel 2022, la percentuale di controlli con esito positivo è stata consistente (60%), ma non è trascurabile nemmeno quella con esito negativo (7%) rispetto all'anno 2021 (2%).

Esiti controlli determinazioni di acquisto beni e servizi sull'intero 2022



Il livello qualitativo dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (FO.SER) è ormai molto "alto" risultando ben articolati sotto molti aspetti ovvero:

- corretta individuazione della procedura di scelta del contraente;
- completezza della determinazione rispetto ai contenuti previsti dall'art. 32 del d.lgs 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
- rispetto della normativa relativa agli obblighi di acquisiti centralizzati delle P.A., passando per la preventiva verifica della presenza o meno del prodotto o servizio su Mepa o in convenzione Consip;
- acquisizione della dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale a carico del Dirigente e/o del Responsabile di Posizione Organizzativa e del Responsabile del Procedimento, se diverso dall'organo che ha adottato l'atto,
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione del provvedimento su Amministrazione Trasparente, di informazione del contraente circa gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti, di informativa del contraente circa il trattamento dei suoi dati personali e, in taluni atti, anche dell'obbligo di nomina del contraente come responsabile del trattamento quando lo stesso, in esecuzione del contratto, si trova a trattare dati personali per conto del Comune Titolare del trattamento.

I rilievi mossi al 33% dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi sono dovuti all'aver rilevato prevalentemente le seguenti criticità, tra loro alternative:

- ricorso all'affidamento diretto, del tutto legittimo in ragione del modesto importo del contratto da affidare, ma sorretto da motivazione non pienamente sufficiente in ordine alla congruità del prezzo;
- non massima chiarezza negli atti sul compimento completo delle verifiche sull'assenza, a carico dell'affidatario, delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016 o esecuzione delle verifiche solo in forma parziale rispetto all'importo dell'affidamento;
- incompletezza dell'atto sull'attestazione dell'acquisizione della dichiarazione sull'insussistenza del conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento se diverso dall'organo che ha adottato l'atto finale, dirigente o titolare di posizione organizzativa. In questi ultimi casi l'Ufficio incaricato dello svolgimento del controllo ha sempre richiesto, all'organo competente all'adozione dell'atto, di acquisire la dichiarazione da parte del responsabile del procedimento se mancante e, in ogni caso, di trasmetterne copia al Segretario Generale;
- deroga al principio di rotazione motivata ma in modo non del tutto soddisfacente;


Dei 45 provvedimenti esaminati in questa categoria, 23 sono stati controllati infatti in quanto segnalati con *alert* nell'ambito del nuovo sistema di monitoraggio della rotazione. Di questi 23 atti "*alertati*", però, solo in un caso il controllo si è concluso con esito negativo, per aver constatato l'assoluta carenza di motivazione rispetto alla scelta di affidare il contratto in deroga al principio di rotazione. 8 dei 23 provvedimenti segnalati invece hanno ricevuto una valutazione comunque positiva seppur con rilievi, perché la deroga alla rotazione è stata sì giustificata ma in modo non del tutto compiuto e approfondito, tenuto conto dello stringente onere motivazionale "richiesto" da ANAC nelle Linee Guida n.4 (cfr. par. 2), mentre 14 provvedimenti sono risultati compiutamente motivati in ordine alle circostanze oggettive e alle ragioni soggettive da cui si è potuto dedurre l'effettiva assenza di alternative, per la stazione appaltante, nella scelta del contraente.

Quando le criticità sopra elencate si sono assommate tra loro rendendo gli atti, oggetto di controllo, frettolosi, sommari e carenti sotto i vari profili indicati l'esito del controllo non ha potuto che essere negativo.

4.2 MePA

Il controllo sugli atti di acquisto di forniture e servizi effettuati tramite MePA o altra piattaforma informatica vede un 76% di atti valutati in modo pienamente positivo e il restante 24% di provvedimenti a cui sono stati invece mossi rilievi, ma non ci sono stati controlli conclusi con esito negativo.

Esito controlli determinazioni di affidamento forniture e servizi tramite MePA anno 2022



Le 25 determinazioni di questa categoria sono state segnalate tutte con *alert*, in quanto adottate in deroga al principio di rotazione.

L'esame delle motivazioni adottate nei provvedimenti ha fatto emergere che il "*riaffidamento*" al contraente già affidatario, nel triennio, di analogha commessa è stato inevitabile o per la necessità di rinnovare abbonamenti infungibili indispensabili per l'Ente o per la necessità di acquistare e/o rinnovare servizi di assistenza e/o manutenzione di programmi informatici che potevano essere forniti unicamente dall'operatore economico proprietario del software.

La procedura utilizzata, per il c.d. affidamento in unicità, è stata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista art. 63, comma 2, lett. b), basata appunto o sul presupposto di cui al n.2 dello stesso articolo, laddove effettivamente la concorrenza fosse assente per motivi tecnici per l'infungibilità del servizio, oppure su quello di cui al n.3, quando si trattava di un servizio o prodotto che poteva essere fornito da un unico operatore per necessità di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e quindi laddove l'operatore economico fosse l'unico titolato allo sfruttamento economico del proprio prodotto e/o servizio.

Rispetto a quanto rilevato nella relazione anno 2021 con riguardo a questa categoria di atti, che infatti li aveva registrato un risultato opposto, con molti controlli conclusi con rilievi (81%) e pochi esiti pienamente positivi (19%), negli atti adottati nel 2022 si è constatato una maggiore consapevolezza delle Direzioni interessate sulla motivazione necessaria per avvalersi legittimamente dell'una o dell'altra procedura che, seppur disciplinate nell'ambito dello stesso articolo e "accostate" dal comune esito, si basano su presupposti e condizioni ben diverse delle quali si deve dare pienamente conto.

Le procedure ex art. 63, comma 2, lett b) richiedono la sussistenza di specifiche condizioni a giustificazione del “riaffidamento” allo stesso operatore economico, o perché effettivamente titolare del diritto di esclusiva (n.3), o perché unico in grado di soddisfare il bisogno dell’amministrazione con il proprio prodotto e/o servizio infungibile (n.2), condizioni che la stessa ANAC, nelle proprie Linee Guida n. 8 *“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”*, indica come necessarie per la legittimità degli affidamenti disposti in unicità, e che devono essere compiutamente argomentate in determina, considerato che di fatto siamo in presenza di procedure derogatorie del principio generale dell’evidenza pubblica. Le due motivazioni non devono essere confuse e non possono essere ritenute implicitamente sottintese in virtù della mera appartenenza all’ambito dell’ICT del bene e del servizio da acquistare, criticità emersa in occasione di passati controlli, ma che è risultata superata in molti atti adottati nel 2022, nei quali si è constatata maggiore attenzione alla individuazione degli specifici presupposti che hanno legittimato il ricorso a l’una o l’altra di questo tipo di procedure. Nei rilievi mossi agli atti in questione non si è mancato di ricordare comunque che, proprio con specifico riferimento agli appalti pubblici nel settore dell’ICT, la stessa ANAC raccomanda l’adozione di accorgimenti per evitare di incorrere nelle situazioni di c.d. *lock-in*, ovvero in quelle situazioni in cui l’amministrazione, per le più varie ragioni, si trova costretta ad acquistare un prodotto o un servizio sempre dallo stesso fornitore.

4.3 Lavori

I controlli sui lavori nell'anno 2022 hanno registrato il 50% di esiti positivi, il 36% di esiti positivi con rilievi, e un 9% di esiti negativi, oltre a quel provvedimento (5%) non valutato di cui già si è detto nel paragrafo 3.2.3.

Esito controlli determinazioni di affidamento lavori anno 2022



I rilievi mossi sono stati dovuti a:

- richiami un po' frettolosi alla normativa applicata e ai presupposti di fatto per la sua applicazione;
- poca chiarezza negli atti in ordine al compimento delle verifiche sull'assenza, a carico dell'affidatario, delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016 o esecuzione solo parziale delle verifiche;
- mancata acquisizione, ex art. 6 bis, della Lg. 241/90, della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte del Rup, ove diverso dall'organo che ha adottato l'atto. In questi casi le Direzioni interessate sono state chiamate a sanare il vizio acquisendo le dichiarazioni mancanti o, se già acquisite, ad inoltrarle al Segretario Generale ed hanno tutte prontamente provveduto.
- motivazione non del tutto soddisfacente in ordine alla deroga al principio di rotazione per tre dei sette provvedimenti di affidamento di lavori segnalati con alert nell'ambito del sistema di monitoraggio.

Due di questi atti invece hanno ricevuto valutazione negativa per aver cumulato due importanti criticità ovvero l'assenza di motivazione rispetto alla deroga alla rotazione e la non completezza delle dichiarazioni in ordine all'insussistenza del conflitto di interessi.

Il controllo si è concluso con esito positivo invece nei confronti di quelle determinazioni risultate corrette quanto ad individuazione della procedura applicabile, complete quanto al contenuto necessario dell'atto (dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interessi, adempimento degli obblighi di trasparenza, ecc.), corredate di tutti gli allegati necessari, e adeguatamente motivate in punto di deroga alla rotazione.

Anche con riguardo alle categorie *Varianti in corso d'opera* (VAR) e *Lavori di completamento* (COMPLE) i controlli sulle 8 determinazioni si sono conclusi con il 50% di esiti positivi, il 37% di referti con rilievi e con 1 provvedimento valutato in modo negativo (13%).

Esito controlli determinazioni di approvazione di varianti e di affidamento di lavori complementari anno 2022




I rilievi sono scaturiti anche per queste categorie di atti prevalentemente dalla mancata acquisizione, ex art. 6 bis, della Lg. 241/90, della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte del Rup ove diverso dall'organo che ha adottato l'atto, con invito alle Direzioni a sanare il vizio acquisendo le dichiarazioni mancanti e ad inoltrarle al Segretario Generale.

La valutazione è stata negativa laddove la variante è stata disposta senza dar conto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici che disciplina tutte le ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

4.4 Incarichi

Come già illustrato nel paragrafo 3.2.4, al costante errore di classificazione di questi atti al momento del caricamento su J-Iride, ha sempre corrisposto un corretto inquadramento giuridico della fattispecie sostanziale e la conseguente corretta applicazione della normativa del Codice dei contratti pubblici. In ragione di ciò, considerato il livello soddisfacente degli atti quanto a completezza e correttezza del contenuto, non vi sono stati controlli conclusi con esito negativo.

Esito controlli sulle determinazioni di affidamento di incarichi professionali nel 2022



Gli esiti pienamente positivi sono stati attribuiti a quei provvedimenti che, seppur erroneamente classificati, si sono rivelati ineccepibili quanto al corretto richiamo della normativa applicabile, alla completa motivazione in ordine ai presupposti di fatto e diritto, al rispetto delle procedure previste dal Codice e dal Regolamento per il loro affidamento, al rispetto del principio di rotazione, alla completezza delle verifiche sull'assenza, a carico dell'affidatario, delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016.

Va da sé che quello relativo a questa categoria è comunque un risultato "alterato" dall'errata classificazione in quanto, come già detto nel paragrafo 3.2.4, non sono stati controllati atti di affidamento di incarichi professionali ex art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 perché, al momento dell'estrazione informatizzata degli atti da parte del sistema di gestione documentale, non sono risultati caricati su quest'ultimo nella categoria *Affidamento di incarichi esterni* (INC) provvedimenti di questa natura.

In ragione di ciò, oltre a continuare a richiamare l'attenzione dei responsabili sull'importanza del rispetto delle declaratorie, nei referti del controllo, nelle disposizioni attuative annualmente adottate dal Segretario Generale, come nelle molte circolari adottate sul punto, si ha intenzione di estendere la base del campione da cui estrarre gli atti di questo tipo da assoggettare a controllo, come è avvenuto per gli atti di approvazione di varianti e di affidamento di lavori complementari, anche attraverso una ricerca per oggetto. La delicatezza di questo tipo di affidamenti circa i presupposti di fatto richiesti dalla normativa, la disciplina applicabile, le implicazioni contabili, gli obblighi di trasparenza e quelli di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica rende indispensabile infatti prestare la massima attenzione al ricorso che le Direzioni possano fare a questo istituto.

4.5 Bandi e Provvedimenti di erogazione di contributi

Il controllo sui 3 provvedimenti di approvazione di bandi per erogazione di contributi (BAN) e sui 6 provvedimenti di erogazione/assegnazione di contributi o vantaggi economici ha avuto esito totalmente positivo rivelandosi corretti nei richiami normativi, nell'individuazione della natura ordinaria o straordinaria del contributo, nel corretto rinvio ai pertinenti obblighi di trasparenza.

5. Considerazioni Finali

Anno 2022

I risultati complessivi del controllo successivo di regolarità amministrativa possono senza dubbio ritenersi molto soddisfacenti, con un 64% di controlli con esito positivo, a fronte del 52% dello scorso anno e solo un 30% di rilievi mossi rispetto al 44% del 2021 e con esiti negativi saliti al 5%, quindi di poco, rispetto all'anno passato (2%), su un numero di atti controllati, 112, che è lievemente più alto rispetto al 2021 (110) ma notevolmente cresciuto rispetto agli anni scorsi (80 nel 2020, 73 nel 2019, 58 nel 2018 e nel 2017).

Si riscontra una sempre maggiore qualità degli atti prodotti che, in numero via via crescente, risultano curati, completi, ben motivati, rispettosi della normativa di settore, degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, attenti all'osservanza delle disposizioni impartite dall'Ufficio del Segretario Generale con circolari e, salvo rare eccezioni, anche sensibili a recepire i dettagliati rilievi inviati nei referti dei precedenti controlli di regolarità.

L'importanza dialettica del controllo successivo di regolarità amministrativa, che deve essere visto non come un controllo meramente formale, a posteriori, ma come un'attività propositiva, di confronto con l'Amministrazione, diretta ad evidenziare anomalie al fine di proporre azioni migliorative ed indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi di auto correzione o, nei casi più gravi, di tempestivo esercizio del potere di autotutela, oltre ad essere ricordata in ogni referto del controllo e garantita attraverso la possibilità, per i destinatari, di richiedere la revisione degli esiti del controllo, specificamente nell'anno in esame è stata altresì valorizzata anche con l'adozione di una circolare *ad hoc* del Segretario Generale, la prot. n. 6519 del 19 gennaio 2022, avente ad oggetto: *"Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali dell'ente. Finalità e provvedimenti adottabili in caso di referto negativo o positivo con rilievi"*.


Con essa sono stati dati, alle Direzioni, suggerimenti di carattere operativo per accrescere ulteriormente la qualità e l'efficacia, anche comunicativa, degli atti prodotti e sono stati illustrati gli strumenti per ovviare, in via di autotutela, agli errori compiuti con i propri atti che siano stati valutati, in seno al controllo di regolarità amministrativa, in modo negativo o con rilievi.

I risultati del controllo, come sopra rappresentati, dimostrano che questo percorso intrapreso sta iniziando a dispiegare effetti positivi. I benefici dell'impostazione dialettica e propositiva del controllo successivo di regolarità amministrativa sono risultati apprezzabili anche con specifico riguardo al rispetto del principio di rotazione, relativamente al quale emerge una sempre maggiore sensibilità e attenzione da parte delle Direzioni.

Infatti, seppur il numero delle determinazioni segnalate con *alert* dal sistema di monitoraggio della rotazione, entrato a regime nel 2021, sia cresciuto nel 2022, avendo registrato 56 provvedimenti *"alertati"* a fronte dei 39 dell'anno precedente, è altrettanto vero che, come si può notare dai grafici

che seguono, la percentuale di controlli positivi è molto aumentata rispetto al totale degli atti segnalati a riprova che, in un maggior numero di casi, le deroghe al principio di rotazione sono state accompagnate da compiute e precise motivazioni.

Esito controlli su determinazioni segnalate con *alert*



6. Gli strumenti d'intervento per il 2023

Il 2023 sarà contrassegnato da importanti novità in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Con Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come noto, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito PNRR, che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare, grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia.

Con il d.lg n.77 del 31/5/2021, convertito con modificazioni nella Lg. 108 del 29/7/2021, c.d. d.lg *Semplificazioni bis*, che reca il modello di *governance* del PNRR, gli enti locali sono stati individuati quali soggetti attuatori degli interventi, di cui sono titolari le Amministrazioni centrali, responsabili a loro volta dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinati in termini di *target* e *milestones*, quale condizione per l'ottenimento del finanziamento da parte della Unione Europea.

Le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 14/10/2021, n. 9 del 10/2/2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022, hanno precisato poi che i soggetti Attuatori assumono, tra gli altri, obblighi specifici di controllo della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese, da garantirsi attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente, tra i quali rientra il controllo successivo di regolarità amministrativa di competenza del sottoscritto.

Per ottemperare al meglio a quanto sopra, con specifico riguardo agli atti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR, le disposizioni attuative per il 2023, impartite con il provvedimento del Segretario generale n.94 del 23/01/2023, hanno dunque previsto di affiancare, ai controlli successivi

di regolarità amministrativa quadrimestrali ordinari, un controllo successivo di regolarità amministrativa “straordinario”, più tempestivo rispetto all’adozione degli atti gestionali, così da consentire l’attivazione degli eventuali necessari correttivi in corso d’opera.

Saranno sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, quali atti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR i seguenti atti: determine a contrarre, determine di affidamento di lavori, di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, determine di acquisto di forniture, determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia per lavori servizi e forniture supplementari ex art. 106, comma 2, lett b) e/o per varianti ex art. 106, comma 2, lett c), determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con OEV, determine di autorizzazione al subappalto e il controllo si svolgerà con periodicità mensile, anziché quadrimestrale, su almeno il 50% degli atti adottati nel mese precedente.

Al fine di semplificare le modalità di ricerca dei suddetti atti sul sistema di gestione documentale, è stata creata su J-iride la apposita sigla **PNRR** che dovrà essere utilizzata per classificare gli atti adottati dalle Direzioni per l’attuazione dei progetti del PNRR per i quali è previsto il controllo sopra elencati (quindi determine a contrarre, determine di affidamento di lavori, di servizi, di servizi di ingegneria e architettura, di acquisto di forniture, determine di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia per lavori servizi e forniture supplementari ex art. 106, comma 2, lett b) e per varianti ex art. 106, comma 2, lett c), determine di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici in caso di gare con OEV, determine di autorizzazione al subappalto).

Relativamente al controllo successivo di regolarità amministrativa ordinario, con le suddette disposizioni attuative del controllo successivo di regolarità per il 2023, sono state predisposte, per l’anno in corso, anche le seguenti azioni:

1. al fine di arginare il più possibile il problema dell’errore di classificazione è stata richiamata l’attenzione sull’importanza del rispetto delle declaratorie, delle quali è stata nuovamente allegata tabella esplicativa al provvedimento;
2. al fine di assicurare un controllo più incisivo sulle determinazioni di approvazione di *Varianti in corso d’opera* (VAR) e di affidamento di *Lavori di completamento* (COMPLE), atti che, lo si ribadisce, meritano un’attenzione particolare e invece sfuggono spesso al controllo perché classificati nella più generica e numerosa categoria di atti di *Affidamenti di lavori* (LAV), è stata confermata la tecnica di campionamento basata sulla ricerca anche per oggetto, e non solo, per classificazione di essi nel campo *Tipo-Atto* su J-iride, tecnica già introdotta nel 2021;
3. considerata la riscontrata efficacia dello strumento, si è deciso di confermare anche per il 2023 il controllo a tappeto di tutte le determinazioni di affidamento di forniture e servizi di importo superiore a 5.000 euro, di lavori di importo superiore a 30.000 euro e di acquisto tramite Mepa o altre piattaforme, che siano segnalate con l’*alert* dal nuovo sistema di monitoraggio della rotazione;
4. alla luce del protrarsi del regime parzialmente derogatorio, apportato dal d.lg.77/2021, convertito nella Lg.108/2021, alle soglie previste dall’art.36 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento diretto, si è confermata la percentuale degli atti di acquisizione di beni e servizi (Fo.SER) e di affidamento di lavori (LAV) da sottoporre a controllo, nella misura già incrementata nell’analogo provvedimento adottato per l’anno 2022 (n.461 del 22/03/2022), in quanto categorie di atti direttamente interessati dalla disciplina in deroga.

Si aggiunge in questa sede che, al fine di ovviare al problema della scarsità di controlli sugli atti di affidamento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001, per

mancata classificazione degli stessi nella relativa categoria (INC) al momento del caricamento sul programma di gestione documentale, ad integrazione delle disposizioni attuative del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2023, già approvate con provvedimento del Segretario Generale n. 94 del 23/01/2023, si stabilisce anche per questo tipo di atti di procedere ad ampliare la base da cui estrarre il campione da controllare attraverso non più solo la ricerca di essi per classifica ma anche per oggetto.

Riassuntivamente per il 2023, si prevedono le seguenti misure:

CRITICITÀ	INTERVENTI
<i>Errata classificazione su Iride degli atti</i>	<p>Nuovo invio alle strutture di una tabella esplicitiva delle declaratorie di classificazione in allegato alle disposizioni attuative del controllo per il 2023, adottate con provvedimento del Segretario generale.</p> <p>Utilizzo, per atti di approvazione di varianti di lavori in corso d'opera, di affidamento di lavori di completamento, e per quelli di affidamento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 della tecnica di campionamento mediante ricerca, sul sistema di gestione documentale, non solo per classificazione ma anche per oggetto.</p>
<i>Presidio del rispetto del principio rotazione</i>	<p>Utilizzo elenchi di operatori laddove istituiti.</p> <p>Conferma del sistema di monitoraggio degli appalti a mezzo di <i>alert</i> e controllo successivo di regolarità amministrativa di tutti i provvedimento segnalati con <i>alert</i>.</p> <p>Conferma, a carico dei Dirigenti, nel PTPCT di obblighi semestrali di report da inviare al RPCT in ordine al rispetto del principio di rotazione.</p>
<i>Controllo di regolarità amministrativa sugli atti adottati in attuazione dei progetti del PNRR</i>	<p>Introduzione di una specifica classificazione di questi atti su J-Iride per agevolare la ricerca.</p> <p>Introduzione di un controllo con cadenza mensile sul 50% degli atti adottati nel mese precedente.</p>